

DELIBERAZIONE 18 LUGLIO 2023

320/2023/R/EEL

VERIFICA DI CONFORMITÀ DI PROPOSTE DI MODIFICA DEL CODICE DI TRASMISSIONE, DISPACCIAMENTO, SVILUPPO E SICUREZZA DELLA RETE IN MATERIA DI PIANO DI EMERGENZA PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO (PESSE)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1259^a riunione del 18 luglio 2023

VISTI:

- la Direttiva (EU) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (EU) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/943);
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SO GL);
- il regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione del 24 novembre 2017 (di seguito: Regolamento *Emergency & Restoration*);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239/03, come modificato dalla legge di conversione 27 ottobre 2003, n. 290/03 (di seguito: decreto-legge 239/03);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica del 6 novembre 1979 (di seguito: delibera CIPE);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 luglio 2018, 401/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 401/2018/R/eel);
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);
- la comunicazione dell'Autorità alla società Terna S.p.A (di seguito anche: Terna) del 7 novembre 2022, prot. Autorità 56325 del 7 novembre 2022 (di seguito: comunicazione 7 novembre 2022);
- la comunicazione di Terna all'Autorità del 28 novembre 2022, prot. Autorità 62349 del 29 novembre 2022 (di seguito: comunicazione 28 novembre 2022);

- la comunicazione di Terna all’Autorità del 23 dicembre 2022, prot. Autorità 69583 del 23 dicembre 2022 (di seguito: comunicazione 23 dicembre 2022);
- la comunicazione di Terna del 14 giugno 2023, prot. Autorità 40902 del 15 giugno 2023 (di seguito: comunicazione 14 giugno 2023).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 18 del Regolamento SO GL definisce i diversi stati di funzionamento in cui può trovarsi a funzionare un sistema elettrico;
- le modalità con cui i TSO devono esercire il sistema elettrico nei vari stati di funzionamento, ivi incluse le modalità di coordinamento fra di essi con riferimento a ciascuna area sincrona e alle interconnessioni fra le diverse aree sincrone del sistema europeo, sono definite:
 - nel Regolamento SO GL per quanto riguarda gli stati di funzionamento normale e di allerta;
 - nel Regolamento *Emergency & Restoration* per quanto riguarda gli stati di funzionamento di emergenza, blackout e ripristino;
- ai sensi dell’articolo 4(5) del Regolamento *Emergency & Restoration*, ciascun TSO è tenuto a predisporre il piano di difesa del sistema elettrico, in coerenza con le disposizioni dell’Articolo 11 del regolamento stesso;
- ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento *Emergency & Restoration*, fra le misure del piano di difesa rientrano anche misure specifiche di assistenza per la potenza attiva con le quali il TSO richiede ai vari utenti della rete, anche non abilitati alla fornitura di servizi per il bilanciamento, di mettere a disposizione tutta la potenza disponibile per assicurare l’adeguatezza del sistema; analoga richiesta è inviata ai TSO confinanti con riferimento alle risorse disponibili sulle loro reti;
- in caso in cui l’adeguatezza non possa essere garantita con le misure specifiche di assistenza per la potenza attiva di cui al punto precedente, l’articolo 22 del Regolamento *Emergency & Restoration* consente ai TSO di individuare una parte di domanda che può essere manualmente disconnessa direttamente o per il tramite dei DSO; in caso di ricorso a questa misura per il tramite dei DSO, i TSO devono comunicare ai DSO il quantitativo di domanda da disconnettere e i DSO devono procedere con la disconnessione senza indugio; entro 30 giorni dall’attivazione di tale misura, i TSO devono preparare e inviare all’autorità di regolazione nazionale un rapporto dettagliato delle cause che l’hanno determinata e del relativo impatto sul sistema elettrico;
- l’articolo 22 del Regolamento *Emergency & Restoration* consente altresì ai TSO di attivare la disconnessione manuale della domanda anche per contrastare sovraccarichi o condizioni di degrado di tensione;
- in ottemperanza alla delibera CIPE, nell’ambito del Codice di Rete Terna ha predisposto l’Allegato A.20 (Disposizioni per la predisposizione e l’attuazione del piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico (PESSE)) al fine di identificare i criteri per i distacchi a rotazione dell’utenza diffusa;

- la corrente versione dell'Allegato A.20 è stata approvata dall'Autorità con la deliberazione 401/2018/R/eel, come facente parte delle misure per la difesa del sistema elettrico;
- in particolare, l'allegato A.20 rappresenta la modalità con cui si è implementata a livello nazionale la disconnessione manuale del carico di cui all'articolo 22 del Regolamento *Emergency & Restoration*; a tal proposito il documento:
 - identifica il quantitativo di domanda da disconnettere e le modalità con cui detta disconnessione è attuata da parte delle imprese distributrici e da parte di Terna;
 - prevede che il PESSE possa essere attivato sia a livello globale per esigenze di adeguatezza sia a livello locale per risolvere sovraccarichi o condizioni di degrado di tensione;
 - prevede che, in caso di attivazione del PESSE, Terna trasmetta entro 30 giorni all'Autorità e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica un rapporto dettagliato sulle cause che hanno reso necessaria l'attivazione del piano, le modalità di attuazione e il relativo impatto.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- Terna, ai sensi del DPCM 11 maggio 2004, predispose un documento integrato (il cosiddetto Codice di Rete) contenente le regole tecniche e i criteri per l'esercizio del sistema elettrico;
- sempre ai sensi del DPCM 11 maggio 2004, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero per la Transizione Ecologica cui sono state trasferite le competenze in materia di energia precedentemente assegnate al Ministero per lo Sviluppo Economico, già Ministero per le Attività produttive) e l'Autorità verificano, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del decreto legislativo 79/99 e della legge 290/03, la conformità del Codice di rete alle disposizioni dai medesimi emanate;
- con la comunicazione 7 novembre 2022, in ragione dell'analisi di adeguatezza per la stagione invernale 2022-2023, l'Autorità:
 - ha richiesto a Terna di fornire gli esiti delle ordinarie verifiche sull'effettivo stato di predisposizione del PESSE;
 - ha ritenuto necessario, nel contesto dei criteri di adeguatezza delle comunicazioni sull'attivazione del PESSE, l'introduzione dell'obbligo per le imprese distributrici di predisporre una sezione del proprio sito internet raggiungibile direttamente dall'*home page* nella quale siano descritte le motivazioni alla base del PESSE e sia possibile per ciascun utente individuare in modo agevole e unico Gruppo di distacco di appartenenza del proprio POD, nonché avere informazioni sullo stato di attuazione del Piano;
- per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, con le comunicazioni 28 novembre 2022 e 23 dicembre 2022, Terna ha aggiornato l'Autorità:
 - sull'esito positivo delle prove di comunicazione in merito all'attivazione del PESSE;

- sull'avvio di una campagna di verifica della corrispondenza dei siti internet delle imprese distributrici di riferimento agli indirizzi inviati dall'Autorità con la comunicazione 7 novembre 2022; la quasi totalità dei siti internet delle imprese distributrici di riferimento risultava già conforme o è stata aggiornata a seguito della comunicazione dell'Autorità; le imprese distributrici non ancora adeguate hanno inviato un cronoprogramma aggiornato degli interventi ad eccezione di 2 imprese distributrici per le quali è stato previsto un sollecito;
- sulla richiesta inoltrata ai distributori di riferimento di verificare la conformità dei siti internet delle imprese distributrici sottese: solo poche imprese distributrici di riferimento hanno fornito un riscontro, Terna solleciterà le informazioni mancanti;
- con la comunicazione 14 giugno 2023, Terna ha trasmesso all'Autorità la proposta di modifica dell'Allegato A.20 al Codice di Rete recante:
 - l'introduzione dell'obbligo per le imprese distributrici di predisporre una sezione del proprio sito internet dedicata al PESSE in coerenza con gli indirizzi inviati dall'Autorità con la lettera 7 novembre 2022; tale sezione include, in particolare, l'informazione relativa al Gruppo di distacco dell'Utenza, nonché allo stato di attuazione del Piano medesimo;
 - l'esplicitazione della possibilità per Terna di preallertare l'attivazione del PESSE fino a 2 giorni prima (nella versione attuale la pre allerta è di norma il venerdì per la settimana successiva);
 - la revisione delle modalità di comunicazione fra imprese distributrici di riferimento e imprese distributrici sottese ai fini della redazione e attivazione del PESSE: in particolare è chiarito l'obbligo per le imprese distributrici sottese di avvisare l'utenza connessa alla propria rete, mentre è lasciato l'incarico alle imprese distributrici di riferimento di definire il piano di distacco coinvolgendo le imprese distributrici sottese;
- nella relazione allegata alla comunicazione 14 giugno 2023, Terna ha dato riscontro delle osservazioni pervenute durante la consultazione evidenziando che:
 - è stato ulteriormente chiarito che le imprese distributrici sottese sono tenute a fornire alla propria impresa distributtrice di riferimento tutte le informazioni necessarie alla predisposizione e attivazione del PESSE;
 - fermo restando quanto riportato nell'Allegato A.20, Terna definirà, d'intesa con ciascuna impresa distributtrice, le tempistiche per l'adeguamento dei sistemi SCADA per l'identificazione delle linee MT in condizioni di risalita (ossia con flussi di energia verso la rete di trasmissione) e la trasmissione in tempo reale dell'entità del carico distaccabile.

RITENUTO CHE:

- la documentazione inviata da Terna con la comunicazione 14 giugno 2023 aggiorni le disposizioni per la predisposizione e l'attuazione del PESSE di cui all'Allegato A.20 al Codice di Rete in coerenza con gli indirizzi inviati dall'Autorità con la comunicazione 7 novembre 2022;

- la nuova versione dell'Allegato A.20, come già quella attualmente in vigore, siano conformi alle disposizioni dell'articolo 22 del Regolamento *Emergency & Restoration* in materia di disconnessione manuale della domanda;
- sia pertanto opportuno verificare positivamente la nuova versione dell'Allegato A.20.

DELIBERA

1. di verificare positivamente la versione dell'Allegato A.20 come inviata da Terna con la comunicazione 14 giugno 2023;
2. di trasmettere la presente deliberazione alla società Terna S.p.A. e al Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini